

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 143429/27786 DEL REP.

STATUTO

TITOLO 1°

COSTITUZIONE - ARTICOLI DI FEDE - SEDE- SCOPI

ART. 1

E' costituita l'Associazione religiosa evangelica denominata "PAROLA DELLA FEDE"

la quale raggruppa tutte quelle chiese di fede evangelica pentecostale sparse nel territorio italiano e all'estero, che ad essa si ispirano e che sono legate tra di loro dal vincolo, di comunione.

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha sede in Mesoraca alla Via Chiesa Evangelica.

ART.2

L'orientamento teologico e spirituale è basato sui seguenti articoli di fede:

crediamo:

1) Nell'esistenza di un solo Dio; Padre, Figlio e Spirito Santo, (I Giovanni 5:7-8)

2) Nella sovranità di Dio nella creazione, nella rivelazione, redenzione e nel giudizio finale.

(Romani 1:18-32)

3) Nell'ispirazione divina, la veracità ed integrità della Sacra Bibbia, la sua suprema



autorità nel carattere, nella fede e nella condotta cristiana.

(2.Timoteo 3:16-17)

4) Nella peccaminosità di ogni uomo, dalla caduta di Adamo ad oggi; cadendo così sotto l'ira e condanna di Dio.

(Romani 3:23)

5) Nella nascita verginale di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo.

(Luca 1:30-35)

6) In un unico mediatore, per la redenzione, di peccato, di dominio e di corruzione dell'uomo verso Dio.

(I.Timoteo 2:5-6)

7) Nella morte, nella risurrezione corporale e nell'ascensione di Gesù Cristo.

(Matteo 28:1-10)

8) Nella giustificazione del peccatore mediante la grazia di Dio, in Cristo.

(Romani 3:24)

9) Nella piena sicurezza di essere salvati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo.

(Atti 4:10-12)

10) Nell'opera personale dello Spirito Santo, per ravvedere, rigenerare e santificare il credente.

(Giovanni 16:7-8) (Giovanni 3:16)

11) Nel battesimo in acqua e nel battesimo nello Spirito Santo.

(Atti 2:38) (Atti 2:1-4)

12) Nella piena manifestazione dello Spirito Santo con l'evidenza dei 9 doni descritti in I. Corinzi 12:7-11

13) Nella chiesa universale di Cristo Gesù, che rappresenta il Suo corpo qui sulla terra.

(I. Corinzi 12:12-13)

14) Nella seconda venuta di Cristo Gesù, che rapirà la Sua chiesa e farà giudizio su ogni persona che opera l'iniquità.

(I. Tessalonicesi 4:16-17) (Giovanni 5:29)

"CHE IL SIGNORE CI DIA FORZA, PER PERSEVERARE IN TUTTA LA SUA PAROLA PER POTER COSI' VIVERE CON LUI PER TUTTA L'ETERNITA'.

ART.3

L'associazione si propone di:

a) eseguire i comandamenti della Sacra Scrittura o Bibbia, relativi all'opera di evangelizzazione per le anime secondo il mandato di Gesù Cristo "Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura" (San Marco 16:15) e di edificazione del Corpo di Cristo;

b) promuovere l'evangelizzazione, la conoscenza, la diffusione e lo studio della Sacra scrittura, in Italia ed all'Estero;

c) sviluppare attività cristiane e socio-umanitarie.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione si propone di :

1) attuare un programma di studi biblici, svolgere riunioni, convegni, congressi, conferenze, relazioni di cultura e di orientamento religioso;

2) promuovere manifestazioni pubbliche reputate utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

3) promuovere manifestazioni radiotelevisive, usufruendo di impianti a gestione pubblica, privata o di proprietà dell'Associazione stessa o ad essa collegati;

4) istituire orfanotrofi, case di cura per anziani, centri comunitari, Chiese ed Istituti Biblici in Italia ed all'Estero;

5) promuovere pubblicazioni periodiche o monografiche d'interesse religioso sociale, anche mediante testata di proprietà dell'Associazione o ad essa collegate.

L'associazione afferma di essere resa capace dal Signore di governare se stessa mediante la guida dello Spirito Santo (Giov. 16:13) e nella costante sottomissione alla parola di Dio. Pertanto essa, in conformità della propria dichiarazione di fede nell'evangelo, non dipende da alcuna autorità religiosa o civile.

TITOLO II

ART.5

Per divenire Soci, gli aspiranti dovranno presentare domanda scritta, firmata e controfirmata da due (2) soci presentatori che garantiscono il possesso dei requisiti ed in particolare di essere di fede evangelica.

Possono essere "Soci Ordinari" dell'Associazione tutti coloro che, facente parte della popolazione ecclesiastica di una Chiesa Evangelica, aderiscono alle finalità dell'Associazione.

Possono essere "Soci Sostenitori" Istituti, Enti, Associazioni, Comunità, gruppi o singoli che desiderano favorire gli scopi dell'Associazione con contributi speciali o differenziati.

La loro ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo a maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono soggette a ratifica della



successiva Assemblea generale.

Possono essere "Soci Onorari" quei Ministri di fede evangelica che per la loro comprovata esperienza spirituale possono favorire l'attuazione del programma spirituale.

La loro ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo ed hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

ART.6

Tutti i Soci hanno il dovere di contribuire alla piena realizzazione delle finalità associative sia con il loro fattivo impegno personale nelle attività dell'Associazione, sia con il loro costante apporto finanziario.

Le quote associative sono stabilite dall'Assemblea generale su proposta del Comitato Esecutivo. Il mancato versamento di esse preclude il diritto di partecipare alle assemblee.

I soci hanno il diritto di partecipare attivamente e direttamente a tutte le attività dell'Associazione contribuendo a determinare indirizzi e programmi, prendendo parte alle assemblee ed a tutte le adunanze programmate.

Nel gioioso adempimento della loro vocazione, i

Soci devono dare comunque chiara e costante

* testimonianza del loro cammino in novità di vita
(Rom.col.3), per la proclamazione dell'evangelo.

ART.7

La qualità di associato è trasmissibile solo
mediante delibera del Comitato Esecutivo, dietro
richiesta scritta.

Un socio può redere dall'Associazione per
rinuncia, + previa comunicazione scritta o per
assenza a tre consecutive Assemblee Generali e per
incoerenza ai principi dottrinali della
Associazione riconosciuta dalla maggioranza dei
Soci presenti in Assemblea.

ART.8

I Soci che abbiano cessato di appartenere
all'Associazione non hanno alcun diritto sul
patrimonio della stessa nè sulla quota sociale
versata, non hanno altresì alcun diritto di voto,
di partecipazione all'Assemblea Generale o di
essere eletti nel Comitato Esecutivo.

TITOLO III

ORGANI STATUTARI

ART.9

Gli organi Statutari costituiti sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Comitato Esecutivo;

d) il Presidente.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, volontariamente rese nello spirito di Fede Cristiana, nei modi stabiliti dall'Assemblea è consentito il rimborso delle spese autorizzate dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita:

- dai Soci ordinari il cui rapporto associativo sia regolare, l'età minima per essere Soci è di 18 anni;

da un congruo numero di osservatori inviati dal Comitato Esecutivo, aventi responsabilità (Ministri di Culto, Pastori, Diaconi, Missionari, ecc.) delle Chiese, dei centri evangelici per la gioventù, delle case di cura o di riposo per anziani e handicappati, dei centri di comunità terapeutiche, delle scuole ed istituti evangelici di insegnamento, di case di rieducazione o di reclusione, di istituzioni nel campo dell'informazione e della comunicazione, nonchè



delle attività similari e complementari a tutte quelle citate.

L'Assemblea generale esprime la capacità dei Soci dell'Associazione ad autogovernarsi sotto l'unica sovranità della Parola di Dio e con la guida dello Spirito Santo (Giov.16:13). Le sue deliberazioni costituiscono le direttive programmatiche ed operative che danno impulso in ordine all'azione coordinata di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.

In via del tutto esemplificativa, l'Assemblea generale:

a) delibera sui programmi e stabilisce il metodo atto a realizzarlo dandone mandato al Comitato Esecutivo;

b) ratifica l'ammissione o la non ammissione dei nuovi Soci su proposta del Comitato Esecutivo: giudica, in grado di appello, sulle misure disciplinari adottate dal Comitato Esecutivo nei confronti dei Soci che sono stati sospesi o esclusi dall'Associazione;

c) elegge il Comitato di revisione;

d) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali;

e) delibera sulle modificazioni del presente



Statuto;

f) elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

ART.12

CONVOCAZIONE E SEDUTA

In seduta ordinaria l'Assemblea generale deve essere convocata almeno una volta l'anno nel mese di febbraio; in seduta straordinaria tutte le volte che fatti, situazioni, argomenti e programmi, per la loro urgenza, ne giustificano la più sollecita convocazione.

La convocazione dell'Assemblea generale, oltre che dal Comitato Esecutivo, può essere promossa:

a) da almeno il 20% dei Soci ordinari, in costanza di loro rapporti associativi;

b) da due componenti la Commissione di revisione congiuntamente a due componenti del Comitato Esecutivo;

c) nel caso sub a) l'avviso di convocazione è firmato dai due Soci più anziani di età e nel caso sub b) dal componente più anziano dei due membri del Comitato Esecutivo.

L'avviso deve contenere:

a) luogo, data e ora della prima convocazione e quelli dell' eventuale seconda convocazione;

b) l'ordine del giorno, inteso come elencazione

chiara degli argomenti proposti per la discussione.

L'avviso deve essere firmato dal Presidente o dal Vice Presidente.

La seconda convocazione, se nello stesso giorno, deve avere luogo dopo almeno un'ora dalla chiusura della prima.

L'avviso, se non consegnato a mano, deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale, almeno quarantacinque giorni prima del giorno stabilito per l'Assemblea.

In casi di necessità ed urgenza, è ammesso l'uso del telegrafo e del telefax.

Qualora all'ordine del giorno sia prevista una modificazione del presente Statuto, l'avviso deve essere spedito almeno tre mesi prima del giorno fissato per l'Assemblea generale e deve essere accompagnato dal testo della proposta di modifica.

ART.13

REGOLARITA' DI SEDUTA

E' validamente costituita l'Assemblea generale ordinaria o straordinaria quando in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza dei tre decimi.

Sono esclusi, per la determinazine del quorum, i
Soci residenti temporaneamente all'estero.

Un Socio può delegare un altro Socio a
rappresentarlo mediante comunicazione scritta e
fino a revoca.

L'Assemblea non validamente costituita dopo la
seconda convocazione può essere riconvocata a
svolgarsi non prima che siano trascorsi almeno
quindici giorni.

Sulla validità delle deleghe e della partecipazione
dei Soci decide esclusivamente il Comitato
Esecutivo.

ART.14

DELIBERAZIONI

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che
straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei
Soci presenti e votanti salvo che nei giudizi di
appello relativi a misure disciplinari nei
confronti di Soci o di componenti degli Organi
eletti, nei quali la maggioranza deve essere
calcolata in base al numero dei Soci presenti
all'inizio della seduta e raggiungere i sei decimi.

ART.15

MODIFICA DELLO STATUTO

Su proposta del Comitato Esecutivo o di un terzo



Colgianni R. M. 1980
Antonio
LEE

dei Soci e nel rispetto del termine previsto dal precedente Art.12, ultimo comma, l'Assemblea può deliberare modifiche al presente Statuto con il voto dei due terzi dei Soci Ordinari presenti e votanti.

ART.16

COMITATO ESECUTIVO - COMPOSIZIONE E COMPETENZA

Il Comitato Esecutivo ha la durata di due (2) anni e i suoi membri possono essere rieletti.

L'età minima per essere eletti è di 20 anni compiuti alla data di convocazione dell'Assemblea generale.

I componenti del Comitato esecutivo devono essere tutti credenti evangelici appartenenti a comunità evangeliche.

Il Comitato Esecutivo è composto da sette o nove membri, i quali eleggono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

La riunione del Comitato Esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti fra cui deve esserci il Presidente ed il Vice Presidente.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che sia ritenuto necessario ed urgente da parte del Presidente oppure da parte di almeno due Consiglieri.

La convocazione scritta deve sempre contenere l'ordine del giorno ad eccezione del caso in cui è fatta per telegramma.

ART.17

Il Comitato Esecutivo è responsabile, per mezzo del Tesoriere, di raccogliere, controllare e spendere i fondi secondo gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione.

Il Tesoriere deve sottoporre il rendiconto al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale.

Il Comitato Esecutivo delibera:

a) l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie e uffici di rappresentanza;

b) il compimento di atti patrimoniali di straordinaria amministrazione che comportino acquisizione, cessione, permuta di beni mobili ed immobili, inclusi i diritti reali sugli stessi, nonché accettazione di donazioni o lasciti o

rinuncia agli stessi;

c) l'introduzione di regolamenti riferiti alle varie attività dell'Associazione e la loro modificazione e/o soppressione;

d) la nomina dei Ministri di Culto rilasciando loro relativi brevetti e designando la loro circoscrizione.

I Ministri di Culto (Conduttori di Chiesa, Pastori):

- dirigono le riunioni;
- celebrano matrimoni, con effetti civili subordinati all'autorizzazione dell'Autorità dello Stato;
- tengono un registro dei matrimoni entro i limiti della loro giurisdizione.

Il Comitato Esecutivo esamina altresì le richieste inoltrate dai Ministri di Culto (Conduttori di Chiesa, Pastori) per l'ammissione o meno delle Chiese di cui loro si prendono cura e che aspirano ad associarsi.

ART.18

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del

Comitato Esecutivo.

Il Presidente rappresenta altresì da solo a tutti gli effetti l'Associazione; egli stipula in nome e per conto dell'Associazione su delibera del Comitato Esecutivo.

Egli può delegare al Vice Presidente o ad altri componenti del Comitato Esecutivo le sue funzioni in caso di impedimento;

In caso di dimissioni o di impedimento prolungato, subentra nella carica di Presidente il Vice Presidente sino alla più vicina Assemblea Generale.

Il posto mancante nel Comitato Esecutivo viene ricoperto dal Socio primo non eletto alle precedenti elezioni.

ART.19

GRATUITA' DEGLI INCARICHI - RIMBORSI

Tutte le funzioni dei componenti il Comitato Esecutivo sono rese con spirito vocazionale e al di fuori di qualsiasi possibile rapporto comunque retribuito.

In base ad ordinativi emessi dal Tesoriere-economo e su documentati rendiconti di spesa, possono essere rimborsate ai componenti del Comitato Esecutivo e agli altri organi dell'Associazione le spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico

Col. Giovanni R. Pelli
Antonio

Del



connesso al loro ufficio.

Qualora necessità lo rendono opportuno, l'Associazione potrà assumere dipendenti retribuiti con deliberazioni del Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.20

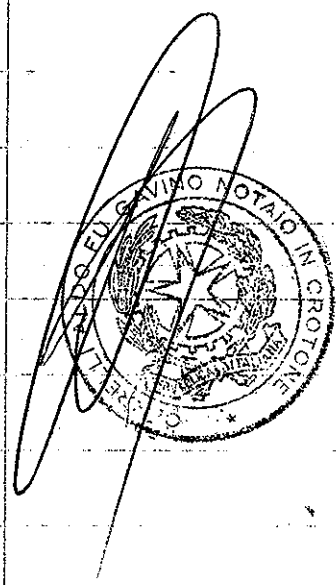
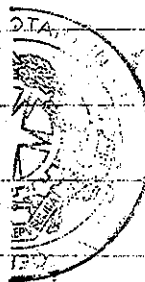
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario:

- a) tiene aggiornati e custodisce i registri anagrafici dei Soci, gli altri libri sociali, gli originali verbali delle Assemblee del Comitato Esecutivo, nonché tutti i documenti amministrativi e legati dall'Associazione che non ricadono nell'attività di competenza del Tesoriere-economo;
- b) cura l'aggiornamento e la razionale conservazione dell'archivio storico dell'Associazione;
- c) è il responsabile dell'ufficio amministrativo dell'Associazione e per incarico del Comitato Esecutivo e del Presidente si occupa della corrispondenza in arrivo ed in partenza, nonché di tutte le altre incombenze di natura amministrativa che non siano di competenza del tesoriere-economo.

ART.21

LA COMMISSIONE DI REVISIONE



L'Assemblea generale nomina i tre componenti della Commissione di revisione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Soci votanti.

La Commissione ha il compito di controllare, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, la regolarità dei movimenti finanziari e delle variazioni patrimoniali dell'Associazione nonchè di verificare la conformità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo alle norme del presente Statuto e della legge civile, ove applicabile.

Il controllo economico-finanziario si estende alla contabilità dei vari servizi aventi o non aventi gestione autonoma di fondi di dotazione.

La Commissione può redigere, a sua insindacabile discrezionalità, relazioni sull'andamento dell'amministrazione e della tesoreria, nonchè sugli eventuali atti del Comitato Esecutivo ritenuti non conformi ai deliberati assembleari.

Redige, inoltre, la relazione annuale indirizzata all'Assemblea Generale e consegnata al Comitato Esecutivo che potrà corredarla di proprie controdeduzioni.

Sulla base delle deliberazioni, delle scritture contabili e di ogni altra documentazione ufficiale reperita, la Commissione ha l'obbligo di contestare

al Comitato Esecutivo eventuali irregolarità e/o
abusi indicando sia i responsabili che le misure
più opportune per il ripristino della regolare
condotta.

Il verbale di contestazione e le deduzioni
eventuali del Comitato Esecutivo dovranno far parte
della documentazione che la Commissione è tenuta a
presentare alla più vicina Assemblea Generale.

La Commissione delibera a maggioranza.

Dura in carica due anni e può essere riconfermata
per ulteriori bienni.

I componenti della commissione non possono essere
parenti in primo grado o coniugi dei membri del
Comitato Esecutivo, nè del Tesoriere-economo.

L'ufficio elettivo di commissario è volontario e
gratuito.

Qualora straordinarie circostanze la rendessero
opportuna, a giudizio della Commissione, è ammessa
la cooptazione di un esperto nelle materie
finanziarie e contabili, anche se esterno
all'Associazione, al quale verrà corrisposto il
dovuto compenso professionale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

ART. 22

Premesso che l'Associazione per la grazia di Dio e per l'impegno di fede ha conseguito e mantiene l'autogoverno finanziario, si dà atto che il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dai beni immobili che per donazione, lasciti, offerte, acquisti o comunque vengono acquisiti dall'Associazione in proprietà, in usufrutto o in altro diritto reale di godimento oppure in comodato, subordinatamente agli adempimenti che la legge prevede per l'acquisto delle persone giuridiche e per gli enti ecclesiastici;

2) dalle rendite patrimoniali eventualmente prodotte dai predetti beni;

3) dai beni mobili, anche registrati, nonché da tutte le disponibilità finanziarie (denaro, mezzi rappresentativi del denaro, titoli di ogni genere, pubblici e privati, fondi comuni, diritti, interessi e simili), posseduti o che provengono nei modi di cui al primo comma del presente articolo;

4) dalle eventuali eccedenze annue delle entrate rispetto alle spese erogate, fatte salve quelle eccedenze destinate dall'Assemblea Generale alla copertura di disavanzi di esercizi precedenti;

5) dalle quote contributive dei Soci dell'Associazione, sia periodiche che occasionali,

*Ag. in Ref. per
Messa e Antico*

fel



raccolte o ricevute durante l'anno;

6) dai beni e diritti immateriali come brevetti, licenze, autorizzazioni, diritti d'autore, testate di periodici editi o meno dall'Associazione;

7) dai crediti di medio e lungo termine garantiti da ipoteca e da fideiussione bancaria o assicurativa;

8) da ogni altro bene o diritto non elencato nei precedenti commi che venga acquisito a patrimonio dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni di legge;

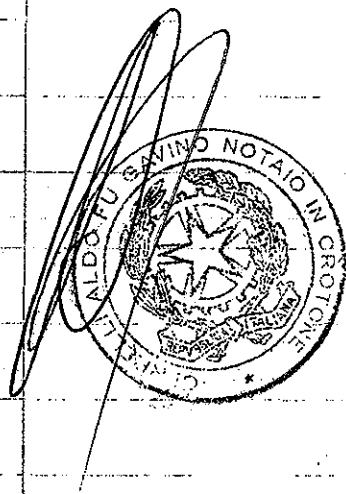
9) al termine di ogni esercizio finanziario deve essere aggiornato l'inventario generale dei beni tenuto dal tesoriere-economo e sottoposto al visto della Commissione di revisione entro il mese di febbraio;

10) tutti gli atti della gestione economica e finanziaria del patrimonio dell'Associazione, sia ordinaria che straordinaria amministrazione, sono deliberati a maggioranza dal Comitato Esecutivo.

Le erogazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione sono deliberate con la presenza di quattro quinti (4/5) dei suoi componenti.

ART. 23

FUNZIONI DEL TESORIERE ECONOMO



Per la tenuta della contabilità generale e per tutti gli adempimenti ad essa connessi, inclusi quelli di natura tributaria, previsti dalla legge e per gli enti ecclesiastici e comunque per gli enti non commerciali, il Comitato Esecutivo incarica per un biennio un proprio componente, al quale sono attribuite le funzioni del Tesoriere-economo.

Il Tesoriere-economo compie tutti gli atti di gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie in esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo.

Per gli atti urgenti che comportino erogazioni nei limiti dell'ordinaria amministrazione e non compresi nel bilancio preventivo, egli può chiedere successivamente la ratifica al più vicino Comitato Esecutivo.

Le disponibilità finanziarie sono custodite in conti bancari e/o postali intestati all'Associazione.

Il Tesoriere-economo ed un Consigliere designato dal Comitato Esecutivo hanno la firma disgiunta per tutte le operazioni bancarie e/o postali, ivi inclusi i prelevamenti, i versamenti, i giroconti, le operazioni in valuta e qualsiasi altra operazione, nessuna esclusa, correlata alle

finalità istituzionali.

Il Tesoriere-economo è responsabile dell'ordinata tenuta dell'archivio relativo a tutti gli atti di sua competenza al quale possono avere accesso i Soci del Comitato Esecutivo ed i Commissari revisori.

Il Tesoriere-economo redige un rendiconto generale di tutte le disponibilità finanziarie ogni fine di quadrimestre solare e lo presenta al Comitato Esecutivo.

Al 31 dicembre di ogni anno provvede alla chiusura della contabilità generale e nel successivo mese di gennaio cura la redazione del bilancio consuntivo, allegandovi tutta la documentazione giustificativa. Entro la prima metà di febbraio il Comitato Esecutivo trasmette il bilancio consuntivo ed i documenti relativi a tutte le delibere consiliari pertinenti, alla Commissione di revisione.

Entro lo stesso termine il Comitato Esecutivo redige e trasmette alla Commissione anche il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione esplicativa.

La Commissione ultima l'esame revisionale, redige la sua relazione e restituisce tutti gli atti al Comitato Esecutivo entro il mese di febbraio.

Entro la prima decade di marzo il Comitato Esecutivo prepara la relazione generale sull'andamento di tutte le attività nell'anno precedente, alla quale unisce i bilanci ed i relativi atti e documenti da presentare nell'Assemblea generale ordinaria.

L'Assemblea deve svolgersi entro la prima decade di aprile.

L'approvazione assembleare del bilancio preventivo comporta l'autorizzazione al Tesoriere-economo ed al Comitato Esecutivo di erogare le spese ivi indicate e di riscuotere le entrate preventivate.

Le variazioni al bilancio preventivo, motivate dalla necessità e dall'urgenza, devono essere deliberate dal Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.24

DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI BILANCIO

Gli eventuali avanzi di bilancio o comunque derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Associazione dovranno essere devoluti esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali indicate dalla presente costituzione, ad esclusione di quelli destinati dall'Assemblea generale alla copertura di disavanzi di esercizi



*Poliziani P. et al.
Chiaro 880 Antonio*

Ref

precedenti.

Nessuna parte degli avanzi potrà mai essere destinata e distribuita, direttamente o indirettamente, ai membri dell'Associazione.

ART.25

INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO

I Soci dell'Associazione, compresi i soci sospesi, espulsi o cancellati, ed i loro eredi o aventi causa, non potranno mai reclamare la restituzione delle quote e/o delle donazioni fatte all'Associazione, di qualunque natura esse siano.

Parimenti essi non potranno vantare alcun diritto, immobiliare o mobiliare, sui beni patrimoniali dell'Associazione, neppure in sede di liquidazione.

ART.26

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea generale delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di tre liquidatori dei quali almeno due devono essere Soci dell'Associazione.

Per la procedura di liquidazione si rinvia agli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, in quanto applicabili.

I beni e le disponibilità finanziarie che residuano a chiusura della liquidazione sono devoluti all'Alleanza Evangelica Europea o ad istituzione evangelica che persegue finalità similari a giudizio dell'Assemblea generale.

ART.27

PERSONALITA' GIURIDICA

Il Presidente è delegato a curare l'attivazione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica (Art.12 e seguenti del codice civile e 2 Disp. attuazione cod.civ.).

ART.28

CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto insorte tra organi e soci e tra gli stessi organi, non composte in sede assembleare, verranno devolute ad un Colleggio Arbitrale che deciderà entro sessanta giorni dal suo insediamento da parte del Presidente dell'Associazione.

Il Collegio sarà composto da tre arbitri, uno nominato dal Comitato Esecutivo, uno dalla controparte ed il terzo da entrambi e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Comitato Esecutivo.

ART.29

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nella presente costituzione, valgono le norme del codice civile e della vigente legislazione in materia di Enti Ecclesiastici non cattolici.

L'Associazione si richiama anche alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 Novembre 1950 ed alla giurisdizione della Corte Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.

Col. un. Rappelli.
Messa 280 Antonio
Landino Rappelli
funzione solutore
Corvalli Vincenzo
Maggiorino Andreotti
Cello J. J. L.
Trezza Lino
Marta Demarco
Costa Nicola
Aielo Giovanni

del

Registrato a Crotone addì 24.03.97 N° 731

Serie I

Copia conforme all' originale

Crotone, li 25.03.1997

IL NOTAIO
(Dr. Aldo Cerrelli)

